



2022/0396(COD)

11.4.2023

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Frédérique Ries

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5 |
| RELAZIONE | 136 |
| ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI..... | 140 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0677),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0400/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0000/0000),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In linea con il Green Deal europeo ³³, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare ³⁴ si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

³³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

³⁴ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter

Emendamento

(5) In linea con il Green Deal europeo ³³, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare ³⁴ si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica **e valutare la necessità di prevedere obblighi in materia di contenuto riciclato per gli imballaggi realizzati con materiali diversi dalla plastica**. Impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte

³³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

³⁴ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè **o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè**, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴¹. Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.

⁴¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento

(11) Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴¹. Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.

⁴¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, **soprattutto** in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, **ad aumentare** il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e **a ottenere un'elevata** qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

Emendamento

(12) In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, **in particolare** in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, **rafforzando i sistemi di riciclaggio di elevata qualità, aumentando così** il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e **migliorando la** qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale

Or. en

Motivazione

Il riciclaggio di elevata qualità richiede la presenza di sistemi efficienti che garantiscano un tasso sufficiente di inclusione del contenuto riciclato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Qualsiasi requisito relativo al contenuto riciclato minimo dovrebbe essere accompagnato da incentivi. Tali incentivi dovrebbero incoraggiare il riciclaggio di alta qualità in un sistema a circuito chiuso per garantire che la qualità dei rifiuti raccolti sia preservata e che i produttori che sono tenuti a rispettare gli obiettivi in materia di contenuto riciclato possano accedere in modo sicuro e a condizioni eque ai materiali derivati dagli imballaggi da loro effettivamente riciclati.*

Or. en

Motivazione

I sistemi "a circuito chiuso", basati su un riciclaggio di alta qualità, provvederebbero ad alimentare un mercato di materie prime secondarie, ridurre le dipendenze dall'estero e incoraggiare la progettazione per il riciclaggio e la riciclabilità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *In linea con la gerarchia dei rifiuti, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti in discarica rappresenta l'opzione meno preferita, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere integrate da una revisione della direttiva 1999/31/CE volta ad accelerare la graduale eliminazione delle discariche per i rifiuti di imballaggio.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo o un riciclaggio di alta qualità e ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati.

Emendamento

(13) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo **il maggior numero possibile di volte** o un riciclaggio di alta qualità e ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre al minimo il loro impatto ambientale, in termini di analisi del ciclo di vita gli imballaggi riutilizzabili dovrebbero essere progettati per essere sostenibili e utilizzati il maggior numero di volte possibile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Secondo le definizioni dell'OCSE del 2018^{1 bis}, le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 4 700 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo e applicazioni industriali, dagli imballaggi

alimentari all'abbigliamento, dall'elettronica all'aviazione e alle schiume antincendio. Sono utilizzate per la loro capacità idro/liporepellente, nonché per la loro elevata stabilità e resistenza alle alte temperature, grazie al loro legame carbonio-fluoro. Tale legame è responsabile anche della loro estrema persistenza nell'ambiente. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute^{1 ter}, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, ridotto peso alla nascita, obesità, diabete, ipercolesterolemia e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di tumori mammari, renali e testicolari.

^{1 bis} OCSE, 2018. Toward a new comprehensive global database of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs): summary report on updating the OECD 2007 list of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs). Series on Risk Management [Verso una nuova banca dati globale esaustiva delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): relazione di sintesi sull'aggiornamento dell'elenco OCSE 2007 delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Serie sulla gestione dei rischi] n. 39 [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV-JM-MONO\(2018\)7&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV-JM-MONO(2018)7&doclanguage=en).

^{1 ter} Agenzia europea dell'ambiente, 2019. Emerging Chemical risks in Europe "PFAS" [Rischi chimici emergenti in Europa: "PFAS"]. <https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe>

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Il 7 febbraio 2023, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato una "relazione sulle restrizioni" alle sostanze perfluoroalchiliche^{1 bis} elaborata dalle autorità di quattro Stati membri (Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia) e dalla Norvegia. La relazione ha esaminato in dettaglio quattordici settori e/o applicazioni, suddivisi in numerosi utilizzi specifici. Per l'Unione, ciò si traduce nell'ingresso nel mercato di un numero stimato di 140 000-310 000 tonnellate di PFAS nel 2020, una cifra destinata aumentare ulteriormente a causa della prevista crescita economica in diversi settori. Sono al vaglio due possibili opzioni di restrizione: un divieto totale senza deroghe e un periodo di transizione di 18 mesi oppure un divieto totale con deroghe limitate nel tempo per usi specifici.

1 bis

<https://echa.europa.eu/documents/10162/f605d4b5-7c17-7414-8823-b49b9fd43aea>

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 quater) Il 27 maggio 2020, la Danimarca ha pubblicato nella sua gazzetta ufficiale (Lovtidende A) l'ordinanza n. 681 del 25 maggio 2020, "Ordinanza esecutiva sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e codice penale in materia di violazione di atti dell'UE connessi" per vietare le PFAS nei materiali e negli oggetti di carta e cartone destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In linea con tale esempio, alla luce dell'emergenza sanitaria e ambientale rappresentata dalle PFAS e in attesa del parere restrittivo dell'ECHA su un divieto più ampio delle PFAS per tutti gli imballaggi e per altri settori, non dovrebbe essere immesso sul mercato dell'Unione nessun imballaggio alimentare di carta o cartone contenente PFAS.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, ***ad eccezione delle*** restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero

Emendamento

(19) Il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, ***a meno che non presentino un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, comprese, tra l'altro, le*** restrizioni relative a piombo, cadmio,

continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe **tuttavia** poter introdurre restrizioni, **principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare**, relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare il riutilizzo o il riciclaggio.

mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe **inoltre** poter introdurre restrizioni relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare il riutilizzo o il riciclaggio.

Or. en

Motivazione

È importante che questa legislazione lasci aperto uno spiraglio per le misure di protezione della salute e limiti pertanto, all'articolo 5, l'uso delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La progettazione degli imballaggi finalizzata al riciclaggio è una delle misure più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi. L'industria, tramite programmi volontari, e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio. Per prevenire ostacoli al mercato interno, garantire condizioni di parità all'industria e promuovere la sostenibilità degli imballaggi, è importante

Emendamento

(20) La progettazione degli imballaggi finalizzata al riciclaggio è una delle misure più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi. L'industria, tramite programmi volontari, **il Comitato europeo di normalizzazione (CEN)** e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio. Per prevenire ostacoli al mercato interno, garantire condizioni di parità all'industria e promuovere la

stabilire prescrizioni in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell'Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel piano d'azione per l'economia circolare, è opportuno stabilire classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi sulla base dei criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio applicabili alle categorie di imballaggi elencate nell'allegato II. Tuttavia gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire dal 1° gennaio 2030, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi.

sostenibilità degli imballaggi, è importante stabilire prescrizioni in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell'Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel piano d'azione per l'economia circolare, è opportuno stabilire classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi sulla base dei criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio applicabili alle categorie di imballaggi elencate nell'allegato II. Tuttavia gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire dal 1° gennaio 2030, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi non fa alcun riferimento al lavoro di normazione in corso. Poiché l'industria sta lavorando all'elaborazione di criteri di progettazione volontari per garantire una definizione armonizzata di riciclabilità degli imballaggi di plastica, tali criteri, in particolare quelli sviluppati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dovrebbero essere inclusi negli atti delegati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a fissare criteri dettagliati di progettazione degli

Emendamento

(22) Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a fissare criteri dettagliati di progettazione degli

imballaggi per il riciclaggio per materiale e categoria di imballaggio, nonché criteri di valutazione della riciclabilità degli imballaggi su larga scala, anche per le categorie non elencate nel presente regolamento. Per concedere agli operatori economici e agli Stati membri il tempo sufficiente per raccogliere e comunicare i dati necessari e stabilire la metodologia di riciclaggio su larga scala, i fabbricanti dovrebbero garantire il riciclaggio su larga scala degli imballaggi a partire dal **2035**. In questo modo si dovrebbe garantire la conformità degli imballaggi ai criteri di progettazione per il riciclaggio e il loro effettivo riciclaggio sulla base dei processi più avanzati per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio.

imballaggi per il riciclaggio per materiale e categoria di imballaggio, nonché criteri di valutazione della riciclabilità degli imballaggi su larga scala, anche per le categorie non elencate nel presente regolamento. Per concedere agli operatori economici e agli Stati membri il tempo sufficiente per raccogliere e comunicare i dati necessari e stabilire la metodologia di riciclaggio su larga scala, i fabbricanti dovrebbero garantire il riciclaggio su larga scala degli imballaggi a partire dal **2030**. In questo modo si dovrebbe garantire la conformità degli imballaggi ai criteri di progettazione per il riciclaggio e il loro effettivo riciclaggio sulla base dei processi più avanzati per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio.

Or. en

Motivazione

Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili entro il 2030. Poiché la Commissione considera un imballaggio riciclabile se è "progettato per essere riciclato" e "riciclabile su larga scala", tutti gli imballaggi devono essere riciclabili su larga scala entro il 2030.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere illustrate nella documentazione tecnica che

Emendamento

(23) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere ***motivate, in particolare per quanto***

accompagna gli imballaggi.

riguarda l'uso di materiali nuovi o innovativi e illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 37.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵⁰ e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵¹, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵² e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵³. È opportuno applicare queste deroghe fino al 1° gennaio 2035.

Emendamento

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵⁰ e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵¹, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵² e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵³, ***né agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013.*** È opportuno applicare queste deroghe fino al 1° gennaio 2035.

⁵⁰ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁵¹ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

⁵² Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

⁵⁰ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁵¹ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

⁵² Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 10 quater.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Per garantire una concorrenza leale tra i materiali, evitare il passaggio a imballaggi con prestazioni ambientali inferiori e valutare la

possibilità di applicare requisiti simili ad altri tipi di materiali, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'integrazione del contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, in particolare sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 11.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746. È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui

Emendamento

(28) Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 **e per agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013.** È opportuno applicare la

detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 7, paragrafo 3 bis

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Al fine di raggiungere gli obiettivi relativi all'integrazione del contenuto riciclato di cui al presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe prevedere un percorso per l'introduzione entro il 2026 di obiettivi per le materie prime a base biologica e per i materiali vergini negli imballaggi, attraverso atti delegati, con specifici criteri di sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 7 bis.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che **la parte di plastica di ciascuna unità di imballaggio contenga** una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

Emendamento

(29) Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che **gli imballaggi di plastica prevedano** una determinata percentuale minima, **per formato, impianto e anno**, di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo paragrafo 7, paragrafo 1.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵ al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, per **ciascuna unità di** tali rifiuti contenuta negli imballaggi, e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica.

Emendamento

(31) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵ al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, **tenuto conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio**, per **ciascun formato di imballaggio contenente** tali rifiuti, **per impianto e anno**, e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica.

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, ad eccezione di quelli realizzati in polietilene tereftalato (PET), sarà giustificato riesaminare, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione dei relativi obblighi di contenuto riciclato, la disponibilità di tecnologie di riciclaggio adeguate, anche in considerazione dello stato di autorizzazione ai sensi delle pertinenti norme dell'Unione, e l'effettiva capacità installata di tali tecnologie. Sulla base di tale valutazione potrebbe essere necessario prevedere deroghe alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato per determinati imballaggi di plastica sensibili al contatto o rivedere le deroghe. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per tenere conto dei rischi connessi a un'eventuale fornitura insufficiente di specifici rifiuti di plastica a fini di riciclaggio, che potrebbe comportare prezzi eccessivi o effetti negativi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato affinché possa modificare temporaneamente gli obiettivi relativi al contenuto riciclato obbligatorio degli imballaggi di plastica. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

Come indicato nell'emendamento al considerando 28 bis, l'inclusione obbligatoria del contenuto riciclato è uno strumento economico per stimolare il riciclaggio degli imballaggi e per creare un solido mercato per i materiali riciclati. La possibilità di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per sospendere, anche temporaneamente, gli obiettivi in materia di contenuto riciclato è contraria a tale creazione di un mercato stabile e solido della plastica riciclata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Il mercato del riciclaggio degli imballaggi nell'UE dovrebbe essere rafforzato al fine di migliorare il tasso di

riciclaggio, evitare lo smaltimento in discarica e ridurre al minimo l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi. Lo sviluppo delle capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe avvenire in collaborazione con gli attori e le industrie del settore e basarsi su una catena del valore regolamentata che consenta di effettuare controlli di qualità, garantire la qualità e assicurare la certificazione, la logistica e la determinazione dei prezzi.

Or. en

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 del presente regolamento, è necessario creare un solido mercato europeo della plastica riciclata.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici.

Emendamento

(35) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, **ad**

esempio per i prodotti in cui la separazione tra contenuto e imballaggio è particolarmente complessa, come le bustine di tè.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. ***Inoltre, se uno Stato membro dispone di adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado limitato di flessibilità nel decidere se rendere obbligatorio l'uso della plastica compostabile per le borse di plastica in materiale leggero nel suo territorio. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi di plastica dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.***

Emendamento

(36) Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. ***Inoltre, i rifiuti biodegradabili non dovrebbero provocare la presenza di contaminanti nel compost ed essere conformi ai requisiti della norma europea EN 13432 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi". Tuttavia, la norma dovrebbe essere riveduta per quanto riguarda i requisiti per i rifiuti di plastica biodegradabili, ad esempio in merito ai tempi di compostaggio, i livelli di contaminazione consentiti e altri requisiti necessari per consentire l'effettivo e adeguato trattamento di questi materiali negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.***

Or. en

Motivazione

Esistono prove scientifiche crescenti del fatto che è necessario soddisfare una serie di condizioni per garantire che la produzione e l'uso delle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili comportino risultati ambientali complessivamente positivi e non aggravino i problemi relativi all'inquinamento da plastica e perdita di biodiversità. Prima di legiferare ulteriormente e alla luce delle differenze tra gli approcci degli Stati membri, la priorità della Commissione deve essere quella di richiedere la revisione della norma europea EN 13432 in vigore al fine di chiarire i concetti di biodegradabilità e compostabilità.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Ove giustificato e opportuno in virtù degli sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento delle plastiche compostabili, e alle condizioni specifiche che fanno sì che l'uso di tali materiali sia vantaggioso per l'ambiente e la salute umana, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare o ampliare l'elenco degli imballaggi compostabili.

soppresso

Or. en

Motivazione

La compostabilità obbligatoria degli imballaggi dovrebbe essere limitata ad applicazioni molto specifiche, in cui è molto difficile separare il contenuto organico dall'imballaggio, come ad esempio nelle bustine di tè. L'attuale regolamento sembra tenere conto di tutte le possibili applicazioni, pertanto non è necessario prevedere la possibilità di adottare atti delegati aggiuntivi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto, agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.

Emendamento

(41) Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto, agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico. ***I criteri per la riduzione al minimo degli imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero inoltre rispettare i criteri di prestazione di cui all'allegato IV, parte I.***

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, ***comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero.*** A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

Emendamento

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente ***tutti*** i rifiuti di imballaggio. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

Or. en

Motivazione

I requisiti di etichettatura dovrebbero applicarsi a tutti i materiali di imballaggio per i quali esiste un percorso definito di gestione dei rifiuti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) La cernita è un passaggio essenziale per garantire una maggiore circolarità degli imballaggi. Sarebbe opportuno migliorare le capacità di cernita, in particolare mediante innovazioni tecnologiche, al fine di assicurare una qualità migliore di tale cernita e di conseguenza delle materie prime per il riciclaggio.

Or. en

Motivazione

La fase di cernita, piuttosto trascurata nel quadro del presente regolamento, è invece essenziale per garantire il corretto trattamento dei rifiuti e, di conseguenza, un riciclaggio di elevata qualità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Per informare gli utenti finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni. Il codice QR dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati

(47) Per informare gli utenti finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni. Il codice QR dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita. **Per non indurre**

presso il punto di vendita.

in errore i consumatori e prevenire la confusione, l'etichettatura degli imballaggi riutilizzati dovrebbe indicare chiaramente la modalità di cernita da preferire.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) Dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti composto in modo equilibrato da rappresentanti degli Stati membri e da tutti i portatori di interessi nel settore degli imballaggi. Il gruppo dovrebbe essere denominato "forum sugli imballaggi" e contribuire in particolare alla preparazione, all'elaborazione e al chiarimento dei requisiti di sostenibilità, al riesame dell'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore e alla valutazione di eventuali misure di autoregolamentazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. il nuovo articolo 12 bis sulla creazione di un forum sugli imballaggi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Gli operatori economici dovrebbero garantire che gli imballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine dovrebbero adottare misure adeguate in funzione dei rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento per garantire la libera circolazione degli imballaggi nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità.

Emendamento

(51) Gli operatori economici dovrebbero garantire che gli imballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine dovrebbero adottare misure adeguate in funzione dei rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento per garantire la libera circolazione degli imballaggi nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità. ***Nell'ambito della riduzione dei rifiuti, gli attori economici sono fortemente incoraggiati ad adottare piani di riduzione dei rifiuti basati sui piani presentati dagli Stati membri, al fine di garantire una migliore circolarità ai loro imballaggi e ridurre il loro impatto ambientale.***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti a presentare piani di riduzione degli imballaggi. In linea con tale obbligo, gli attori economici, in particolare le grandi imprese, sono incoraggiati ad agire in modo analogo, ai fini di una migliore integrazione delle pratiche di imballaggio circolare nel loro modello aziendale.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 60**

Testo della Commissione

(60) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati

Emendamento

(60) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati

per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 % **e dovrebbe essere compatibile con i requisiti stabiliti dall'allegato IV**. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di imballaggi superflui. L'elenco di tali formati di imballaggio figura nell'allegato V del presente regolamento. Al fine di adeguare l'elenco al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per **modificare l'elenco**.

Emendamento

(61) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di imballaggi superflui. L'elenco di tali formati di imballaggio figura nell'allegato V del presente regolamento. Al fine di adeguare l'elenco al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per **aggiungere altri formati di imballaggio all'elenco**.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 22, paragrafo 4.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di *riutilizzo e di ricarica*.

Tuttavia, i contenitori di proprietà del consumatore, che fungono da imballaggi ai fini della ricarica, come i bicchieri, le tazze, le bottiglie o le scatole riutilizzabili, non sono imballaggi ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(65) Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di ***prevenzione stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26 - titolo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica

Emendamento

(66) Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica

gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica.

gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica. ***Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità nei problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori.***

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 4.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo ***e ricarica*** nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, ***vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto***, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo ***e ricarica***. L'utilizzo di imballaggi monouso per alimenti e

Emendamento

(67) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo. L'utilizzo di imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero,

bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbe essere consentito.

della ristorazione e del catering non dovrebbe essere consentito.

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea non esiste un sistema coerente di riutilizzo nell'ambito degli alimenti e delle bevande da asporto. Inoltre, i concetti di riutilizzo e ricarica non dovrebbero essere confusi tra loro in quanto svolgono una funzione diversa nell'ambito della circolarità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

(68) Gli obiettivi di riutilizzo *e ricarica* dovrebbero essere a carico ***degli operatori economici*** al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. ***Gli obiettivi applicabili alle bevande dovrebbero essere anche a carico dei fabbricanti, in quanto questi ultimi sono in grado di controllare i formati di imballaggio utilizzati per i loro prodotti.*** Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo ***o di ricarica*** o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

Emendamento

(68) Gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero essere a carico ***dei distributori finali*** al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori ***economici***. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26 - titolo. In linea con la legislazione in vigore nei diversi Stati membri in materia di riutilizzo nel settore delle bevande, gli obiettivi obbligatori dovrebbero essere imposti solo al distributore finale, mentre per i produttori gli obiettivi dovrebbero essere prettamente auspicabili.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo **e ricarica**. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361 della Commissione ⁶⁰ o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per fissare obiettivi di riutilizzo **e ricarica** per altri prodotti, per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici **o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi.**

⁶⁰ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361 della Commissione ⁶⁰ o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per fissare obiettivi di riutilizzo per altri prodotti **o** per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici.

⁶⁰ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26 relativo al potere di esenzione conferito alla Commissione.

Emendamento 39**Proposta di regolamento****Considerando 71***Testo della Commissione*

(71) Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo *e ricarica*, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1° gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

Emendamento

(71) Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1° gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

Emendamento 40**Proposta di regolamento****Considerando 73***Testo della Commissione*

(73) Alla luce dei risultati dello studio di valutazione sulle borse di plastica ⁶², è necessario adottare ulteriori misure per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero *e valutare i possibili effetti della loro sostituzione con* borse di plastica in materiale ultraleggero e borse di plastica di spessore superiore a 50 micron.

Emendamento

(73) Alla luce dei risultati dello studio di valutazione sulle borse di plastica ⁶² *e dei dati pubblicati da Eurostat*, è necessario adottare ulteriori misure, *che potrebbero arrivare a imporre restrizioni sul mercato*, per ridurre il consumo *sia* di borse di plastica in materiale leggero *che quello di* borse di plastica in materiale ultraleggero *e valutare i possibili effetti della loro sostituzione con* borse di plastica di

spessore superiore a 50 micron.

⁶² Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive. Part II, Implementation of Plastic Bags Directive, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

⁶² Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive. Part II, Implementation of Plastic Bags Directive, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(73 bis) Poiché le borse di plastica in materiale ultraleggero presentano un elevato potenziale di diventare rifiuti e contribuire all'inquinamento marino, è opportuno adottare misure volte a limitarne l'immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. Tali borse di plastica non dovrebbero essere immesse sul mercato come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi, tranne che per motivi igienici o per l'imballaggio di alimenti umidi sfusi come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari. Per i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero ai quali non si applica la restrizione della commercializzazione, restano d'applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 29, in linea con la direttiva (UE) 2015/720.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 22 bis (nuovo).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 91

Testo della Commissione

(91) Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base.

Emendamento

(91) Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base. ***Gli Stati membri che hanno istituito un sistema diverso per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall'altro, dovrebbero avere la possibilità di mantenere questa loro specificità.***

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri, come il Belgio, utilizzano un ulteriore criterio rilevante per il calcolo dei rifiuti degli imballaggi multipli e per il trasporto, vale a dire l'evoluzione del prodotto interno lordo del settore industriale. La proposta di regolamento dovrebbe tenere conto di questa specificità.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(91 bis) *Nell'ambito del suo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione europea ha adottato la comunicazione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare al fine di ridurre l'inquinamento marino, le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza europea dai combustibili fossili. Con il costante aumento del consumo di plastica, la strategia chiede una migliore circolarità della plastica e misure di prevenzione efficaci. In linea con tale strategia, il presente regolamento dovrebbe essere uno strumento per combattere la plastica superflua e non necessaria, al fine di invertire la tendenza nella produzione e nel consumo di plastica, in particolare di quella monouso.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 91 ter (nuovo)

(91 ter) *Un primo ciclo di negoziati su un trattato internazionale per porre fine all'inquinamento da plastica si è aperto sotto l'egida delle Nazioni Unite il 28 novembre 2022 in Uruguay, a seguito di una risoluzione contro l'inquinamento da plastica approvata il 2 marzo 2022 da 175 stati a Nairobi, Kenya, all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente. Il 24 novembre 2022, i 35 paesi membri della coalizione dei paesi per fermare l'inquinamento da plastica, di cui fa parte anche l'Unione europea, hanno rilasciato una dichiarazione in cui chiedono che il trattato sia il più ambizioso possibile, il che richiede che il presente regolamento sia essere all'altezza della sfida posta dalla lotta contro l'inquinamento da plastica.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Considerando 96**

Testo della Commissione

(96) In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti

Emendamento

(96) In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori, **compresi gli operatori del commercio elettronico**, che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31

regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 98

Testo della Commissione

(98) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁶⁶ stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori

Emendamento

(98) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁶⁶ stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori

di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ***essere vincolati da determinati obblighi applicabili ai produttori, a meno che non dimostrino che i terzi per i quali agevolano la vendita a distanza o la consegna ha già adempiuto a tali obblighi.*** Inoltre, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

⁶⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

⁶⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 43, paragrafo 3.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(101 bis) La raccolta differenziata degli imballaggi è un passaggio

fondamentale per garantire la circolarità di tali imballaggi e un forte mercato delle materie prime secondarie. L'istituzione di un tasso di raccolta obbligatorio è un incentivo a sviluppare sistemi di raccolta efficienti e mirati a livello nazionale, aumentando così la quantità di rifiuti differenziati e potenzialmente riciclati.

Or. en

Motivazione

La raccolta differenziata è un passaggio essenziale nella circolarità, in quanto garantisce che vi siano materie prime sufficienti per il riciclaggio

Emendamento 48

**Proposta di regolamento
Considerando 103 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(103 bis) In linea con le migliori pratiche già in vigore in diversi Stati membri, che danno la possibilità ai produttori che contribuiscono a un sistema di deposito cauzionale e restituzione di acquistare una quota proporzionale di contenuto riciclato negli imballaggi riciclabili che immettono sul mercato, il presente regolamento dovrebbe garantire che altri gli Stati membri adottino sistemi simili, al fine di evitare l'integrazione del contenuto riciclato degli imballaggi in altri tipi di materiali, favorendo così un approccio circolare agli imballaggi.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 103 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(103 ter) *Il presente regolamento dovrebbe tenere conto della diversità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti in Europa e garantire che gli sviluppi tecnologici nell'ambito di tali sistemi non siano ostacolati quando soddisfano le condizioni e i criteri per aumentare i tassi di raccolta e garantire una migliore qualità del riciclaggio. Ad esempio, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione digitali offrono ai consumatori un sistema di codici QR e il rimborso del deposito versato in un punto di raccolta separato presso il proprio domicilio o che non è vincolato a una postazione fissa.*

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'allegato X.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 107

Testo della Commissione

Emendamento

(107) Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta **del 90 %** dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

(107) Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta **almeno dell'85 %** dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 44, paragrafo 3.

Emendamento 51**Proposta di regolamento
Considerando 108***Testo della Commissione*

(108) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo **e ricarica** in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

Emendamento

(108) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26 - titolo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(113 bis) Pur essendo importante che la Commissione tenga conto di tutte le tecnologie di trasformazione quando elabora gli atti delegati che stabiliscono i criteri di riciclabilità, compresi i criteri di riciclabilità su larga scala, è fondamentale che valuti più approfonditamente il valore aggiunto del riciclaggio chimico per le parti che non possono essere trattate con le tecnologie di riciclaggio meccanico. Nell'ambito degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione dovrebbe tenere conto del consumo energetico delle nuove tecnologie e, nel contesto della revisione del quadro normativo dell'Unione in materia di asserzioni ambientali, evitare quelle fuorvianti, limitando tali applicazioni a un approccio realmente circolare ed escludendo, ad esempio, la conversione dei materiali in carburante.

Or. en

Motivazione

Il riciclaggio chimico contribuisce alla circolarità degli imballaggi, anche se questa terminologia si riferisce a molte tecniche di trattamento dei rifiuti e attualmente non esiste un settore industriale maturo in materia. Al fine di garantire e preservare la sostenibilità del settore ed evitare il greenwashing è fondamentale che il riciclaggio chimico sia applicato solo agli imballaggi che non possono essere trattati mediante riciclaggio meccanico, adottando un approccio che valuta ciascun materiale caso per caso. È inoltre essenziale che la Commissione tenga conto dell'impatto sul clima delle diverse tecnologie di riciclaggio.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 117 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(117 bis) *La raccolta differenziata non domestica rappresenta una dimensione importante per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi e migliorarne la circolarità. Gli Stati membri e gli attori economici dovrebbero poter adottare misure specifiche per la raccolta differenziata non domestica, adattandole al luogo in cui viene effettuata e alle abitudini dei consumatori.*

Or. en

Motivazione

La raccolta non domestica rappresenta sempre una sfida importante, soprattutto nelle aree turistiche o remote, mentre è essenziale il suo ruolo nella lotta alla dispersione dei rifiuti.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 138

Testo della Commissione

Emendamento

(138) *Al fine di rispettare tali impegni e stabilire un quadro ambizioso ma al contempo armonizzato in materia di imballaggi, è necessario adottare un regolamento che stabilisca prescrizioni applicabili agli imballaggi durante l'intero ciclo di vita. È pertanto opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE.*

soppresso

Or. en

Motivazione

Ripetizione del considerando 140.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 139

Testo della Commissione

(139) Per consentire agli Stati membri di adottare le misure amministrative necessarie relative all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici, è opportuno rinviare l'applicazione **della presente direttiva**.

Emendamento

(139) Per consentire agli Stati membri di adottare le misure amministrative necessarie relative all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici, è opportuno rinviare l'applicazione **del presente regolamento**.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una semplice correzione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio, **il riutilizzo o la ricarica** dei rifiuti di imballaggio.

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo e la ricarica fanno parte delle soluzioni e pratiche previste dal presente regolamento al fine di garantire la sostenibilità ambientale degli imballaggi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE **e un quadro giuridico di sostegno per i costanti investimenti dell'industria nella realizzazione della circolarità degli imballaggi.**

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe sostenere gli sforzi del settore degli imballaggi a favore della sostenibilità ambientale e la circolarità, fornendogli un quadro giuridico e un calendario chiari.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

Emendamento

(16) "distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica **o riutilizzo;**

Or. en

Motivazione

Anche i distributori finali, citati più volte nell'articolo 26, sono coinvolti nel riutilizzo, pertanto è stata aggiunta questa precisazione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione

(22) "riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;

Emendamento

(22) "riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati **più volte** per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti **grazie a un'adeguato supporto logistico e alla promozione mediante adeguati sistemi a incentivi, che si basano di norma su un deposito cauzionale**;

Or. en

Motivazione

Gli incentivi al riutilizzo sono fondamentali per garantire l'efficacia di tali sistemi e, sebbene l'allegato VI, parte A, faccia menzione della necessità di regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, anche la definizione di riutilizzo dovrebbe indicare chiaramente la necessità di prevedere incentivi affinché gli imballaggi siano ripresi dai punti di raccolta.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 26

Testo della Commissione

(26) "sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici **o** finanziari che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

Emendamento

(26) "sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici **e/o** finanziari, **assieme agli incentivi** che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 22.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 28

Testo della Commissione

(28) "ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti offerti dal distributore finale nell'ambito di una transazione commerciale;

Emendamento

(28) "ricarica": l'operazione , ***considerata una misura per prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio***, mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore, che svolge la funzione di imballaggio con uno o più prodotti offerti dal distributore finale nell'ambito di una transazione commerciale;

Or. en

Motivazione

Secondo l'attuale definizione contenuta nella proposta, la ricarica è un'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore. In tal senso il contenitore non è un imballaggio, ma un prodotto che appartiene al consumatore. Pertanto, l'operazione di ricarica da parte di un consumatore dovrebbe essere considerata una misura per prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) "riciclabilità": la valutazione della compatibilità dell'imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su larga scala e

all'uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie negli imballaggi nuovi;

Or. en

Motivazione

La riciclabilità non è mai definita nel presente regolamento, sebbene il concetto sia utilizzato più volte. Ai fini della comprensione e della coerenza, la relatrice propone qui una definizione di riciclabilità che sarà integrata da una definizione più complessa durante l'elaborazione degli atti delegati relativi ai criteri di riciclabilità, come specificato all'articolo 6.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 32

Testo della Commissione

(32) "riciclato su larga scala": ***raccolto, cernito e riciclato*** mediante ***infrastrutture e processi all'avanguardia installati, con copertura di almeno il 75 % della popolazione dell'Unione***, compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

Emendamento

(32) "riciclato su larga scala": ***l'esistenza di un percorso chiaro e di capacità sufficienti affinché i rifiuti di imballaggio raccolti siano smistati in flussi di rifiuti definiti e riconosciuti***, mediante processi ***industriali consolidati per il ritrattamento***, compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione, e più specificamente la nozione di "75 % della popolazione dell'Unione", non è adatta alla sfida di rendere tutti gli imballaggi riciclabili su larga scala entro il 2035, date le grandi differenze nelle abitudini di consumo tra i paesi europei e il fatto che il tipo di imballaggio può variare notevolmente da un paese all'altro. La nuova definizione è molto più trasversale, in quanto tiene conto dell'esistenza di processi industriali consolidati in Europa.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) "riciclaggio di elevata qualità": qualsiasi operazione di recupero, quale definita all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE, che garantisce che la qualità che contraddistingue i rifiuti raccolti sia preservata o recuperata durante tale operazione di recupero, in modo tale che possano essere successivamente riciclati e utilizzati nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una minima perdita in termini di quantità, qualità o funzione;

Or. en

Motivazione

La nozione di riciclaggio di elevata qualità è citata più volte nel testo, senza mai essere definita. L'introduzione di questa nuova definizione chiarisce un aspetto importante del regolamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) "imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna **o la presentazione** dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi

(37) "imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, **inclusi i polimeri innovativi**, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione **o** la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi

esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

Or. en

Motivazione

La mera presentazione, come affermato alla fine della definizione, non sembra essere un criterio sufficiente per giustificare tutte le esenzioni per gli imballaggi innovativi. Inoltre, i polimeri innovativi, quali definiti nell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 37 bis nuovo, rappresentano il tipo di nuovi materiali che fornisce un vantaggio ambientale netto e stimola anche l'innovazione nel settore degli imballaggi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) "polimero innovativo": un polimero che non è stato modificato chimicamente e che: è a base biologica, è creato utilizzando o replicando o imitando i processi naturali di piante, funghi o batteri, mantiene la sua struttura chimica di base durante qualsiasi processo di conversione e non contiene né genera microparticelle di polimeri sintetici persistenti durante la biodegradazione;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 37 sui polimeri innovativi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) "imballaggio biodegradabile": imballaggio in grado di subire una decomposizione fisica e biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

Or. en

Motivazione

L'introduzione di questa nuova definizione chiarisce le disposizioni dell'articolo 8 relative alla compostabilità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) "deposito cauzionale": **la** somma **fissa** di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

(50) "deposito cauzionale": **una determinata** somma di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

Or. en

Motivazione

I depositi/rimborsi saranno modificati nel tempo a seconda delle circostanze economiche e delle prestazioni, pertanto il termine "fissa" deve essere sostituito.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 51

Testo della Commissione

(51) "sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine;

Emendamento

(51) "sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine ***o adeguatamente depositato nell'apposito contenitore per rifiuti previsto a tal fine, a domicilio dell'utilizzatore o in locali pubblici;***

Or. en

Motivazione

I sistemi di deposito cauzionale e restituzione in Europa sono caratterizzati da una grande varietà, a seconda delle specificità e delle diverse culture locali in materia di gestione dei rifiuti. L'introduzione di questa precisazione nella definizione consente di includere, alle stesse condizioni adottate dal presente regolamento, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione innovativi, come i sistemi di deposito digitale.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 57

Testo della Commissione

(57) "imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici

Emendamento

(57) "imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente, ***sulla salute*** o su altri interessi pubblici tutelati da tale

tutelati da tale prescrizione;

prescrizione;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri hanno il diritto di adottare i requisiti di sostenibilità aggiuntivi necessari per ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 38.

Or. en

Motivazione

Vi è contraddizione tra l'articolo 4 sulla libera circolazione, che impedisce agli Stati membri di adottare misure volte a limitare gli imballaggi conformi al regolamento, e l'articolo 38, paragrafi da 2 a 5, che impongono agli Stati membri di elaborare disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti al fine di raggiungere i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio. È pertanto necessario garantire che gli Stati membri possano ancora attuare misure più ambiziose, in particolare quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e

restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***a condizione che tale etichettatura non rischi di confondere il consumatore.***

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale.

Emendamento

1. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, ***ivi compreso il loro impatto immediato e cumulativo sull'ambiente in caso di generazione di microplastiche.***

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 30.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli imballaggi alimentari di carta o cartone contenenti sostanze

perfluoroalchiliche (PFAS) non devono essere immessi sul mercato.

Or. en

Motivazione

In relation to recital 15a, b and c, PFASs are used in an increasingly wide range of consumer products, including packaging. The authorities of four Member States have asked ECHA to investigate the possibility of banning PFASs in a restriction report, which highlights the health and environmental risks associated with their exposure. In May 2020, Denmark banned PFASs in food contact materials and articles made of paper and cardboard. Based on this example, pending ECHA's restriction opinion on a broader ban on PFASs, all paper and cardboard food packaging containing PFASs should be banned.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La conformità alle prescrizioni di cui al **paragrafo 2** è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

Emendamento

3. La conformità alle prescrizioni di cui al **paragrafi 1 e 2** è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

Or. en

Motivazione

Chiarimento sui requisiti del regolamento di cui tenere conto nella valutazione della conformità.

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei

Emendamento

4. Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei

componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. Esse disciplinano *opportunamente* le sostanze che destano preoccupazione che *incidono negativamente sul riutilizzo* e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e, *se del caso*, identificano le sostanze specifiche interessate e i *relativi* criteri e limitazioni.

componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica, *a meno che non vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza nella fabbricazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio, o da una sostanza presente in un imballaggio o in un componente di imballaggio al momento dell'immissione sul mercato o durante le fasi successive del suo ciclo di vita*. Esse disciplinano le sostanze che destano preoccupazione e che *hanno un impatto negativo sul riutilizzo, sulla cernita* e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e identificano le sostanze specifiche interessate e i criteri e limitazioni *associati ad esse*.

Or. en

Motivazione

La relatrice sostiene l'approccio della Commissione secondo cui le restrizioni dovute ai rischi per la sicurezza chimica o alimentare dovrebbero essere affrontate in altri quadri (REACH, regolamento sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), tranne quando il rischio non è controllabile ed è oggetto di consenso scientifico come nel caso delle PFAS.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutti gli imballaggi *sono* riciclabili.

Emendamento

1. *Dal 1° gennaio 2030* tutti gli imballaggi *immessi sul mercato devono essere* riciclabili.

Or. en

Motivazione

Stabilire una data precisa per il rispetto del requisito di riciclabilità per tutti gli imballaggi

immessi sul mercato europeo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) è progettato per essere riciclato;

Emendamento

(a) è progettato per essere riciclato
***come stabilito negli atti delegati adottati
dalla Commissione ai sensi del paragrafo
7;***

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

***(b) è oggetto di raccolta differenziata
efficace ed efficiente a norma
dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2;***

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

I paragrafi b, c e d non sono soppressi in modo permanente, ma semplicemente ridistribuiti nei criteri da prendere in considerazione nell'elaborazione degli atti delegati sui criteri di riciclabilità e sulla riciclabilità su larga scala.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) è smistato in flussi di rifiuti definiti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;

soppresso

Or. en

Motivazione

I paragrafi c, d ed e non sono soppressi in modo permanente, ma semplicemente ridistribuiti nei criteri da prendere in considerazione nell'elaborazione degli atti delegati sui criteri di riciclabilità e sulla riciclabilità su larga scala.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie;

soppresso

Or. en

Motivazione

I paragrafi b, c e d non sono soppressi in modo permanente, ma semplicemente ridistribuiti nei criteri da prendere in considerazione nell'elaborazione degli atti delegati sui criteri di riciclabilità e sulla riciclabilità su larga scala.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) può essere riciclato su larga scala.

(e) è riciclabile su larga scala secondo la metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi del

paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035.

soppresso

Or. en

Motivazione

La data è indicata chiaramente all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli imballaggi riciclabili sono conformi, a decorrere dal 1° gennaio 2030, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e, a decorrere dal 1° gennaio 2035, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

soppresso

Motivazione

Soppresso in quanto incorporato nel paragrafo 6, paragrafo 2.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tutti gli imballaggi corrispondenti alla classe di prestazione E, secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio, e tutti gli imballaggi valutati come non riciclabili su larga scala non devono essere considerati riciclabili.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il fatto, implicito nella versione della Commissione, che gli imballaggi di classe E e gli imballaggi considerati non riciclabili su larga scala non sono considerati riciclabili.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, ***al fine di stabilire*** criteri di progettazione per il riciclaggio ***e*** classi di prestazioni ***di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II*** per le categorie di imballaggio elencate ***nella tabella 1 del medesimo allegato, nonché*** norme ***relative***

Entro il 1° gennaio 2027, la Commissione adotta atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, ***per quanto riguarda:***

alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base **della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.**

(a) criteri di progettazione per il riciclaggio, classi di prestazioni per le categorie di imballaggio elencate **nell'allegato II e norme per la** modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, **sulla base dei parametri elencati nell'allegato II, tabella 3, e dei criteri stabiliti al paragrafo 7;**

(b) **la metodologia utilizzata per valutare la riciclabilità su larga scala dell'imballaggio, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 6.**

Or. en

Motivazione

Gli attori economici devono anticipare i requisiti di riciclabilità degli imballaggi, in modo da poter adattare di conseguenza le loro pratiche. Questo emendamento, oltre a chiarire la struttura del paragrafo, fissa le date entro le quali la Commissione deve pubblicare i pertinenti atti delegati.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nuovo paragrafo 3 all'articolo 6.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali criteri si basano almeno sui parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II.

soppresso

Or. en

Motivazione

Menzione diretta nell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II ***la Commissione*** stabilisce la metodologia per

6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II ***l'atto delegato che*** stabilisce la

valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. **Detta metodologia** si basa almeno sui seguenti elementi:

metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala si basa almeno sui seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Riformulazione volta a chiedere alla Commissione di tenere conto di tali criteri nella stesura dell'atto delegato sulla riciclabilità su larga scala.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. ***I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano:***

Emendamento

7. ***Gli atti delegati che stabiliscono i criteri di progettazione per il riciclaggio, le classi di prestazione e la modulazione dei contributi finanziari devono::***

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento, unitamente agli emendamenti seguenti, è chiarire i criteri che la Commissione deve utilizzare nell'elaborazione degli atti delegati riguardanti i criteri di riciclaggio, le classi di prestazione e la modulazione dei contributi finanziari. I criteri non sono stati eliminati, ma semplicemente riorganizzati per riflettere meglio l'importanza di ogni elemento di cui tenere conto.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso

Emendamento

(a) ***descrivere*** il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 3 dell'allegato II, sulla base della

dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 7 - parte introduttiva.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) tenere conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardare tutti i componenti dell'imballaggio;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 7 - parte introduttiva.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;

(b) ***stabilire*** i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 7 - parte introduttiva.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

(c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;

Emendamento

(c) **contenere** una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 7 - parte introduttiva.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di prestazione dell'imballaggio;

Emendamento

(d) **stabilire** la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di prestazione dell'imballaggio;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 7 - parte introduttiva.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il modo in cui valutare la riciclabilità su larga scala per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, al fine di stabilire, a partire dal 2035, classi di prestazione di riciclabilità aggiornate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostare la serie di criteri relativi alla riciclabilità su larga scala di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.

La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII **e tiene conto dei seguenti elementi:**

Or. en

Motivazione

Semplice chiarimento, con uno spostamento degli elementi del paragrafo 8.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della

(a) Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la

conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati.

valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione

Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.

Emendamento

(b) Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione

Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

Emendamento

(c) Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai **paragrafi 2 e 3** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai **requisiti del presente articolo** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013.

Or. en

Motivazione

Gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia hanno requisiti di sicurezza alimentare simili a quelli degli imballaggi per i prodotti medici e dovrebbero pertanto beneficiare della stessa flessibilità per soddisfare i requisiti del presente regolamento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

Emendamento

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 6 e 7 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **unità** di imballaggio:

Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio **immerso sul mercato** contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **formato** di imballaggio, **per impianto e per anno**:

Or. en

Motivazione

L'applicazione di questa misura "per unità" è piuttosto restrittiva e non corrisponde alle realtà dell'industria nel settore. Pur mantenendo lo stesso livello di ambizione, l'applicazione "per formato di imballaggio, per impianto e per anno" consente una visione molto più rappresentativa dell'integrazione del contenuto riciclato.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

soppresso

Or. en

Motivazione

Attualmente non esiste una tecnologia che consenta di conseguire questo obiettivo per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie diverse dal PET. Alla luce dei tempi molto brevi concessi per raggiungere questo obiettivo, la Commissione non dovrebbe fare scommesse tecnologiche sul riciclaggio e non dovrebbe pertanto fissare obiettivi irraggiungibili per l'integrazione di contenuto riciclato.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. A decorrere dal 1° gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **unità** di imballaggio:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio **immesso sul mercato** contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per **formato di imballaggio, per impianto e per anno**:

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione degli emendamenti all'articolo 7, paragrafo 1, in merito agli imballaggi immessi sul mercato dell'UE e all'unità di imballaggio.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 se, nel corso di un anno civile:

(a) producono non più di 100 tonnellate di plastica; oppure

(b) rispettano la definizione di microimpresa in conformità delle norme stabilite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione^{1 bis}.

^{1 bis} **Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).**

Or. en

Motivazione

Gli attori economici più piccoli incontreranno più difficoltà a reperire plastica riciclata per soddisfare i requisiti di questo articolo. Di questa deroga, già prevista dall'articolo 26 sugli obiettivi di riutilizzo, potrebbero beneficiare non più di 2 000 trasformatori di imballaggi di plastica, che rappresentano il 10 % del settore.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 10 bis.

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica.

Emendamento

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica **di cui all'articolo 8, paragrafo 1.**

Or. en

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Entro il 1° gennaio 2030 i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell'imballaggio.

Emendamento

6. Entro il 1° gennaio 2030 i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato **o a base biologica** utilizzato nell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Se gli attori economici possono soddisfare in parte i requisiti di contenuto riciclato con la bioplastica, la presenza di plastica di origine biologica dovrebbe essere presa in considerazione nella modulazione delle tariffe versate per la responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Entro il 31 dicembre 2026 *alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire* la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio di plastica*, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. *Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.*

Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2026 *la* Commissione *adotta atti delegati in conformità dell'articolo 58 a integrazione del presente regolamento, stabilendo* la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. *Tali atti delegati tengono conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio.*

Or. en

Motivazione

Le misure che la Commissione deve adottare attraverso la procedura di comitato sono misure relative ad aspetti essenziali della legislazione e pertanto non possono essere adottate mediante atti di esecuzione. L'introduzione di una considerazione ambientale favorirà le tecnologie di riciclaggio con il minor impatto ambientale ed eviterà che parti di materiali riciclati influiscano negativamente sul tasso di riciclaggio a fine vita.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale deroga è stata giustificata dalla presenza nel testo pubblicato dalla Commissione dell'obiettivo di integrazione del 10 % per il contenuto riciclato di materie plastiche diverse dal PET. L'eliminazione di tale obiettivo giustifica anche l'eliminazione del relativo obbligo di valutazione da parte della Commissione.

Emendamento 113

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2**

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare il presente regolamento al fine di:

soppresso

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

(b) rivedere le deroghe di cui al paragrafo 3,

qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 9, secondo comma.

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10**

10. Ove giustificato dalla mancanza di disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate che possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente, rendendo eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 58 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche di corredarla di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o per l'ambiente. **soppresso**

Or. en

Motivazione

L'inclusione obbligatoria del contenuto riciclato è uno strumento economico per stimolare il riciclaggio degli imballaggi, creare un solido mercato del materiale riciclato, ma anche garantire la stabilità del prezzo della plastica riciclata. Inoltre, la possibilità di conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per sospendere, anche temporaneamente, gli obiettivi relativi al contenuto riciclato è contraria alla creazione di un mercato stabile e solido della plastica riciclata.

Emendamento 115

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 11**

Testo della Commissione

11. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica **e, su tale base, valuta l'opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l'uso del contenuto riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenta** una proposta legislativa.

Emendamento

11. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati ***nella plastica, con particolare attenzione ai prezzi di mercato della plastica riciclata, agli sviluppi tecnici nel settore del riciclaggio e allo sviluppo delle infrastrutture di riciclaggio dell'Unione. Alla luce di ciò, la Commissione valuta la possibilità di:***

(a) modificare gli obiettivi, da raggiungere entro il 2040, di integrazione del contenuto riciclato per gli imballaggi di plastica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, mediante atti delegati conformemente all'articolo 58;

(b) stabilire nuovi obiettivi per il contenuto riciclato negli imballaggi diversi dalla plastica, attraverso una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

L'inclusione obbligatoria del contenuto riciclato è uno strumento economico per stimolare il riciclaggio degli imballaggi, creare un solido mercato del materiale riciclato, ma anche garantire la stabilità del prezzo della plastica riciclata, a differenza delle fluttuazioni relative alla plastica vergine. In base al raggiungimento degli obiettivi per l'integrazione del contenuto riciclato entro il 2030, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione, al fine di considerare la possibilità di modificare gli obiettivi per il 2040, ma anche di integrare il contenuto riciclato in altri tipi di materiali.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. 1. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione pubblica una relazione in cui valuta:

(a) la possibilità di introdurre nuovi obiettivi per le materie prime a base biologica per gli imballaggi di plastica, considerando il loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;

(b) i requisiti di sostenibilità per le materie prime a base biologica; la Commissione tiene conto dei criteri di sostenibilità esistenti di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 nel valutare i requisiti per le materie prime non fossili a base biologica.

2. In base alla valutazione contenuta nella relazione di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di integrare il presente regolamento al fine di:

(a) stabilire obiettivi per le materie a base biologica utilizzate negli imballaggi di plastica al fine di raggiungere gli obiettivi di contenuto riciclato di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;

(b) stabilire requisiti di sostenibilità affinché le materie prime a base biologica siano idonee a contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'impronta dell'impatto dei gas a effetto serra del settore degli imballaggi, la bioplastica si presenta in modo convincente come un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, a condizione che soddisfichi i requisiti di riciclabilità e circolarità del presente regolamento e che la valutazione della sua impronta sia basata su un'analisi credibile, ad esempio sulla valutazione del ciclo di vita delle materie prime alternative per la produzione di plastica, sviluppata dal Centro comune di ricerca della Commissione nel 2021 (JRC125046).

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Raccolta differenziata obbligatoria

1. Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata del 90 % dei materiali elencati all'articolo 46, considerati in peso per un determinato anno.

L'obiettivo di cui al primo comma può essere conseguito mediante tutte le misure di cui al presente regolamento, nonché mediante misure per la raccolta differenziata non domestica.

2. Il paragrafo 1 integra gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti per le bottiglie di plastica monouso di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/904.

Or. en

Motivazione

La raccolta differenziata è un passaggio essenziale nella circolarità e l'attuazione di un obiettivo di raccolta differenziata obbligatorio, a monte degli obiettivi di integrazione del contenuto riciclato, sembra essere un primo passo fondamentale per garantire la creazione di un vero mercato per i materiali riciclati.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data

1. Entro il [OP: inserire la data

PE742.297v01-00

82/141

PR\1271585IT.docx

corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), **lettere f) e g)**, le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), **lettera f)**, le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero **necessarie per motivi igienici o fornite come imballaggio primario per gli alimenti sfusi se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti** sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, **pertanto possono essere raccolte nei contenitori per rifiuti organici.**

Or. en

Motivazione

La compostabilità obbligatoria per alcuni tipi di imballaggio dovrebbe essere limitata alle applicazioni in cui è difficile separare il contenuto organico dall'imballaggio. È il caso delle borse di plastica in materiale ultraleggero utilizzate per confezionare prodotti freschi e umidi. Inoltre, le cialde per il caffè o le bustine per il tè monouso possono essere realizzate in alluminio o plastica e possono già essere separate e riciclate. Occorre privilegiare il riciclaggio per mantenere i materiali nel circuito il più a lungo possibile, mentre dopo il compostaggio e la digestione anaerobica si devono ricercare materiali vergini per realizzare nuovi prodotti.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate **a partire da**

Emendamento

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate **conformemente alla**

***polimeri di plastica biodegradabili
compostabili industrialmente in
condizioni controllate.***

***norma europea armonizzata EN 13432
per gli imballaggi compostabili industriali.***

Or. en

Motivazione

Esiste una norma europea per il compostaggio industriale, che dovrebbe essere usata e molto probabilmente riveduta, anziché utilizzare il concetto di "polimeri di plastica biodegradabile", che non è stato definito a livello dell'UE.

Emendamento 120

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

soppresso

Or. en

Motivazione

La compostabilità obbligatoria degli imballaggi dovrebbe essere limitata ad applicazioni molto specifiche, in cui è molto difficile separare il contenuto organico dall'imballaggio, come ad esempio nelle bustine di tè. L'attuale regolamento sembra tenere conto di tutte le possibili applicazioni, pertanto non è necessario prevedere la possibilità di adottare atti delegati aggiuntivi.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro il 31 maggio 2026, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di aggiornare la norma armonizzata relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi". Tale norma deve tenere conto dei tempi di compostaggio, dei livelli ammissibili di contaminazione visiva e di altri requisiti necessari per riflettere le condizioni effettive negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Or. en

Motivazione

In relazione alla modifica dell'articolo 8, paragrafo 2, la norma europea armonizzata EN 13432 per gli imballaggi compostabili industriali dovrebbe essere aggiornata in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato ***o nuovamente riempito***;

(a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato;

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo *l'entrata in vigore del presente regolamento*], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

Emendamento

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo *l'adozione degli atti a norma dei paragrafi 5 e 6*], l'imballaggio **immesso sul mercato** è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione degli emendamenti all'articolo 7, paragrafo 1, in merito agli imballaggi immessi per la prima volta sul mercato dell'UE. La data di entrata in vigore dei requisiti in materia di etichettatura dovrebbe obbligatoriamente essere collegata agli atti delegati relativi a tale sistema di etichettatura.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, **oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma**, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

Emendamento

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Per non indurre in errore i consumatori, i prodotti soggetti a un sistema di riutilizzo non dovrebbero utilizzare un sistema di etichettatura simile a quello utilizzato per gli imballaggi monouso. Questa proposta mira a chiarire che l'imballaggio è un imballaggio monouso, caratterizzato dall'uso di pittogrammi, o un imballaggio soggetto a un sistema di riutilizzo, a seconda del sistema istituito a norma dell'articolo 44.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro il **1° gennaio 2028**, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

Emendamento

Entro il **[OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6]**, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

Or. en

Motivazione

La data di entrata in vigore dei requisiti in materia di etichettatura dovrebbe obbligatoriamente essere collegata agli atti delegati relativi a tale sistema di etichettatura.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Il forum sugli imballaggi

La Commissione provvede affinché, nello

svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dall'industria degli imballaggi, tra cui rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, produttori e fornitori di imballaggi, distributori, dettaglianti, importatori, PMI, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento per sviluppare e specificare ulteriormente i requisiti di sostenibilità e per esaminare l'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore. A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti in cui si riuniscono tali parti, denominato "forum sugli imballaggi".

Or. en

Motivazione

Considerata la grande diversità dei portatori di interessi nel settore degli imballaggi, la creazione di un organismo di coordinamento, anche senza un ruolo esecutivo, aiuta a muoversi nella direzione di una governance collaborativa.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %.

Emendamento

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 % ***in linea con le disposizioni di cui alle parti I e II dell'allegato IV.***

Motivazione

La soglia minima del 40% non dovrebbe esonerare gli operatori dei settori contemplati dal presente paragrafo dall'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi di cui all'allegato IV.

Emendamento 128**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

Emendamento

1. ***Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V***

Motivazione

Gli attori economici hanno bisogno di tempo per adattarsi e per integrare i requisiti dell'allegato V nei loro modelli aziendali.

Emendamento 129**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal **1° gennaio 2030**.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal **[OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]**.

Motivazione

L'estensione di un'esenzione ai requisiti di cui al paragrafo 3 fino al 2030 sembra eccessiva. Tuttavia, dovrebbe essere lasciato un periodo supplementare per consentire agli attori economici, in particolare quelli di dimensioni più piccole, di adattarsi.

Emendamento 130**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. ***Gli Stati membri possono esentare*** dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], ***e*** nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Emendamento

3. ***Sono esentati*** dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***Inoltre, gli Stati membri concedono un'esenzione*** nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Motivazione

Gli operatori economici devono poter avere la certezza di essere o meno esentati dalle misure previste dall'articolo 22. In un'ottica trasversale, ma anche al fine di preservare gli attori economici più fragili, per i quali tutte queste misure sarebbero difficili da sostenere sia dal punto di vista economico che quello amministrativo, l'esenzione dovrebbe essere prevista direttamente dal presente regolamento e non decisa dagli Stati membri.

Emendamento 131**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per **modificare l'allegato V** al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per **aggiungere i formati di imballaggio di cui all'allegato V** al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

Or. en

Motivazione

Al fine di chiarire e rispettare i requisiti minimi del presente regolamento, l'emendamento limita solo il potere della Commissione di aggiungere formati di imballaggio all'allegato V, non quello di rimuoverlo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

***Restrizioni all'uso di alcuni imballaggi:
borse di plastica in materiale ultraleggero***

***1. Gli operatori economici non
devono immettere sul mercato le borse di***

plastica in materiale ultraleggero.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie per motivi igienici o fornite come imballaggio primario per gli alimenti sfusi se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti.

Or. en

Motivazione

Questa restrizione con deroga per le borse di plastica in materiale ultraleggero era già stata adottata nell'emendamento 82 alla relazione presentata all'Aula nel 2018 (A8-0317/2018) relativa alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che gli imballaggi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Emendamento

3. Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che **se** gli imballaggi **sono messi** a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, **questi** non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le

Emendamento

4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le

prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1.

prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1. ***Questi sono esonerati dalla responsabilità nei problemi di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori.***

Or. en

Motivazione

La questione della responsabilità è centrale per l'attuazione dei sistemi di ricarica. Gli operatori economici non dovrebbero essere responsabili per i prodotti che distribuiscono ai consumatori se i contenitori forniti da questi ultimi non sono igienici.

Emendamento 135

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo**

Testo della Commissione

Obiettivi di riutilizzo **e ricarica**

Emendamento

Obiettivi di riutilizzo

Or. en

Motivazione

Riutilizzo e ricarica sono due nozioni molto diverse, che meritano due approcci distinti per non confonderle tra loro. Il riutilizzo è un sistema industriale, gestito da attori economici, mentre la ricarica è più una misura di riduzione degli imballaggi, gestita principalmente dal consumatore. In modo più trasversale all'intero articolo, questa correzione corrisponde anche a una sua riorganizzazione in quanto separa i concetti di "riutilizzo tra attori economici", "riutilizzo nel settore del commercio elettronico" e "riutilizzo tra attori economici e consumatori".

Emendamento 136

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a

Emendamento

1. *(Non concerne la versione italiana)*

disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:

soppresso

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Or. en

Motivazione

I vantaggi ambientali del riutilizzo nel settore degli alimenti e delle bevande da asporto sono

difficili da dimostrare e non sono realmente affrontati nella valutazione d'impatto della Commissione. Tenuto conto di ciò, oltre alla mancanza di un sistema su larga scala all'interno degli Stati membri, non è possibile fissare obiettivi specifici per il riutilizzo in questi settori senza un'analisi preventiva.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a

| <i>Testo della Commissione</i> | <i>Emendamento</i> |
|---|--------------------|
| (a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica; | soppresso |

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

| <i>Testo della Commissione</i> | <i>Emendamento</i> |
|---|--------------------|
| (b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica. | soppresso |

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando un distributore finale mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande analcoliche in imballaggi per la vendita, provvede affinché:

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 20 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 35 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

Motivazione

La ristrutturazione di questo articolo consente di chiarire in generale gli obiettivi per il settore delle bevande, separando il settore delle bevande alcoliche da quello delle analcoliche e aggregando le diverse disposizioni dell'articolo 26 presentate dalla Commissione in relazione a tali settori. Inoltre, le modifiche a questo articolo spostano la responsabilità dai produttori in solido con i distributori finali ai soli distributori finali, seguendo la logica della legislazione sul riutilizzo in diversi paesi europei, ad esempio Spagna e Austria.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Quando un distributore finale mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche in imballaggi per la vendita, provvede affinché:

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 142

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

soppresso

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Motivazione

Ripristino del paragrafo 26, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 143

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:

soppresso

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 5 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Motivazione

Ripristino del paragrafo 26, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 144

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:

soppresso

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Or. en

Motivazione

Ripristino del paragrafo 26, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole

7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole

di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi **12 e 13** provvedono affinché:

di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi **5 e 6** provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Gli obiettivi di cui **ai paragrafi da 1 a 10** sono calcolati per il periodo di un anno civile.

Emendamento

11. Gli obiettivi di cui **al presente articolo** sono calcolati per il periodo di un anno civile.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico sono riutilizzabili se sono utilizzati per il trasporto di prodotti:

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] il 95 % degli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico sono riutilizzabili se sono utilizzati per il trasporto di prodotti:

Or. en

Motivazione

Stabilire una data per l'applicazione della misura, nonché una soglia del 95 %, consentendo una certa flessibilità per determinati imballaggi che non possono essere riutilizzati, come gli imballaggi per prodotti pericolosi.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Fissare una data per l'applicazione della misura.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ***ai paragrafi da 2 a 10*** se, nel corso di un anno civile:

Emendamento

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ***al presente articolo*** se, nel corso di un anno civile:

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 15

Testo della Commissione

15. Gli operatori economici sono

Emendamento

15. Gli operatori economici sono

esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi **da 2 a 6** se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi **3 bis e 3 ter** se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione

16. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

Emendamento

16. **Fino al 1° gennaio 2027**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

Or. en

Motivazione

La possibilità per la Commissione di adottare atti delegati dovrebbe essere limitata nel tempo per valutare la possibilità di fissare obiettivi di riutilizzo per altri settori, ma anche di esentare alcuni operatori economici dagli obiettivi di questo articolo.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a

Testo della Commissione

(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi **da 1 a 6** e formati di imballaggio diversi da quelli di cui **ai paragrafi da 7 a 10**, sulla base **delle esperienze positive acquisite** con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,

Emendamento

(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi **3 bis e 3 ter** e formati di imballaggio diversi da quelli di cui **al presente articolo**, sulla base **dell'esperienza positiva acquisita** con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, **ponendo**

particolare attenzione ai settori delle bevande fredde e calde da asporto, degli alimenti da asporto, dei detergenti, dell'igiene, dei pasti pronti e degli alimenti per animali domestici.

Or. en

Motivazione

La possibilità per la Commissione di adottare atti delegati per nuovi settori dovrebbe non solo concentrarsi su settori che presentano un comprovato interesse ambientale, ma soprattutto basarsi sulle prassi nazionali esistenti. I settori citati in questo emendamento, ad eccezione del settore degli alimenti da asporto, sono stati tutti identificati come settori "ad alto potenziale" nello studio condotto nell'ambito della "strategia delle 3R" dal ministero francese della Transizione ecologica.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera b

Testo della Commissione

(b) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate al *paragrafo 14, lettere a) e b)*,

Emendamento

(b) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate al *presente articolo*

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi.*

Emendamento

soppresso

Motivazione

Alla luce dei nuovi requisiti per gli obiettivi di riutilizzo per il settore delle bevande (di cui precedentemente agli articoli da 2 a 6 e ora ai paragrafi 3 bis e 3 ter), la possibilità di prevedere esenzioni per determinati formati di imballaggio non è più giustificata.

Emendamento 155**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 17***Testo della Commissione*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi *e, su tale* base, valuta *l'opportunità di istituire misure, rivedendo gli* obiettivi di cui al presente articolo e *fixando* nuovi obiettivi per il riutilizzo *e la ricarica degli* imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

Emendamento

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi, *con particolare riguardo all'impatto di tali misure sull'igiene, sulla sicurezza alimentare, sul clima e sull'ambiente. Sulla base di tale riesame, la Commissione, valuta la possibilità di modificare gli* obiettivi di cui al presente articolo e *l'opportunità di fissare* nuovi obiettivi per il riutilizzo *in altri settori, per altri* imballaggi *e in altri formati di imballaggio* e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

Motivazione

Il riesame della Commissione dovrebbe affrontare specificamente gli aspetti ambientali, climatici, igienici e di sicurezza alimentare degli obiettivi di riutilizzo stabiliti in questo articolo. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di modificare gli obiettivi di riutilizzo nei settori interessati, ma anche ammettere nuovi settori, tenendo conto degli atti delegati menzionati nell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 16.

Emendamento 156**Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo**

Testo della Commissione

Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo **e ricarica**

Emendamento

Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

Or. en

Motivazione

Per separare gli obiettivi della ricarica da quelli del riutilizzo, questo articolo si applica ora solo al riutilizzo.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi **da 2 a 6**, il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

Emendamento

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi **2 e 3**, il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

Or. en

Motivazione

Eliminazione del riferimento alla ricarica.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di unità di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di

Emendamento

(a) il numero di unità **equivalenti** di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di

riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

Or. en

Motivazione

Gli imballaggi per il trasporto di grandi dimensioni, come i barili, possono trasportare un volume molto elevato di prodotti e pertanto non devono essere considerati solo come "un" imballaggio riutilizzabile, ma piuttosto come un'aggregazione di diversi imballaggi. La dimensione esatta di questa "unità equivalente" dovrà essere definita mediante atti di esecuzione, come definito all'articolo 27, paragrafo 4.

Emendamento 159

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile mediante ricarica;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Eliminazione del riferimento alla ricarica.

Emendamento 160

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da quelli di cui

Emendamento

(c) il numero di unità equivalenti delle vendite di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a) in un anno

alle lettere a) e b) in un anno civile.

civile.

Or. en

Motivazione

Gli imballaggi per il trasporto di grandi dimensioni, come i barili, possono trasportare un volume molto elevato di prodotti e pertanto non devono essere considerati solo come "un" imballaggio riutilizzabile, ma piuttosto come un'aggregazione di diversi imballaggi. La dimensione esatta di questa "unità equivalente" dovrà essere definita mediante atti di esecuzione, come definito all'articolo 27, paragrafo 4.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi **da 7 a 10**, l'operatore economico che utilizza gli imballaggi calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

Emendamento

3. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi **6 e 7**, l'operatore economico che utilizza gli imballaggi calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi **da 7 a 10**, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

Emendamento

(a) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi **6 e 7**, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi **da 7 a 10**, diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

Emendamento

(b) il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi **6 e 7**, diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 31 Dicembre **2028** la Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

Emendamento

Entro il 31 Dicembre **2027** la Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

Or. en

Motivazione

Il diritto derivato sugli obiettivi di riutilizzo contiene elementi essenziali e dovrebbe pertanto essere oggetto di un atto delegato, non di un atto di esecuzione. Inoltre, l'adozione di atti delegati da parte della Commissione alla fine del 2028 lascerebbe agli operatori economici solo un anno per adeguarsi ai requisiti dell'articolo 26, che non è sufficiente.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo ***e ricarica***

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto

Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]:

(a) il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto assicura ai consumatori un sistema che consenta loro di portare il

proprio contenitore affinché sia riempito;
(b) il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati direttamente dal recipiente, assicura ai consumatori un sistema che consenta loro di portare il proprio contenitore affinché sia riempito.

Or. en

Motivazione

L'esclusione del settore degli alimenti e delle bevande da asporto dagli obiettivi di riutilizzo non giustifica il fatto che il settore non intraprenda azioni specifiche per affrontare il problema degli imballaggi monouso. Oltre alla valutazione della Commissione sul valore del riutilizzo per questi settori, i distributori finali dovranno garantire di fornire ai propri clienti un sistema di ricarica, o più semplicemente un sistema basato sul principio: "porta il tuo contenitore".

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero *e ultraleggero.*

Or. en

Motivazione

In base ai dati sulle borse di plastica in materiale leggero pubblicati da Eurostat il 16 novembre 2022, se il consumo di tali borse (da 15 a meno di 50 micron di spessore) è rimasto

pressoché stabile nel 2020 (19,9 mld), l'aumento del consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero (da 14,0 miliardi nel 2018 a 14,7 miliardi nel 2020) è problematico e potrebbe essere visto come un effetto di sostituzione derivante dalla direttiva sulle borse di plastica. Per questo motivo la direttiva (UE) 2015/720 deve essere opportunamente modificata, per includere le borse di plastica in materiale ultraleggero nel suo ambito di applicazione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Una riduzione consolidata è conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero per persona, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Emendamento

Una riduzione consolidata è conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero **e ultraleggero** per persona, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Or. en

Motivazione

Coerenza con le modifiche apportate al regolamento al fine di recepire e modificare la direttiva (UE) 2015/720 sull'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 **possono variare in funzione** dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure **possono**

Emendamento

2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 **tengono conto** dell'impatto ambientale **negativo complessivo** delle borse di plastica in materiale leggero **e ultraleggero** nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4

includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

tali misure *includono* restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si collega ai due precedenti emendamenti all'articolo 29.

Emendamento 171

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro deve ridurre i rifiuti di imballaggio di plastica pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma Commissione della decisione 2005/270/CE della Commissione, del:

- (a) 10 % entro il 2030;***
- (b) 15 % entro il 2035;***
- (c) del 20 % entro il 2040.***

Or. en

Motivazione

Oltre agli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi stabiliti nel presente regolamento, la definizione di obiettivi specifici per la plastica è in linea con gli obiettivi fissati nella strategia europea per la plastica, al fine di incoraggiare "ulteriori misure a livello UE e nazionale per ridurre l'inutile produzione di rifiuti di plastica".

Emendamento 172

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri che hanno istituito un doppio sistema per la gestione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire uno per i rifiuti di imballaggio domestici e l'altro per i rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, possono scegliere di mantenere la loro specificità.

Or. en

Motivazione

Alcuni paesi, come il Belgio, utilizzano un ulteriore criterio rilevante per il calcolo dei rifiuti degli imballaggi multipli e per il trasporto, vale a dire l'evoluzione del prodotto interno lordo del settore industriale. La proposta di regolamento dovrebbe tenere conto di questa specificità.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I produttori ***di imballaggi*** sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

1. I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Chiarimento, in quanto la definizione di produttori nel presente regolamento include la nozione di produttori di imballaggi.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. I fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, **ottengono le seguenti informazioni dai** produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione:

Emendamento

3. I fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, **sono tenuti a rispettare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che non siano in grado di dimostrare che i** produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione **rispettano tali obblighi ottenendo le seguenti informazioni::**

Or. en

Motivazione

Coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)), che al paragrafo 72 recita: "esorta la Commissione ad adottare misure per assicurare che tutti i venditori online, indipendentemente dalla loro ubicazione, rispettino i requisiti essenziali e riferiscano e contribuiscano a livello finanziario ai sistemi di responsabilità estesa del produttore negli Stati membri dell'UE ove i prodotti siano immessi sul mercato", le piattaforme online dovrebbero rispettare i requisiti dei sistemi di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per facilitare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono a istituire un sistema che consenta di fornire un accesso sicuro ed equo alle materie prime riciclate da utilizzare in applicazioni in cui la qualità che

contraddistingue il materiale riciclato sia preservata o recuperata, in modo tale che possa essere ulteriormente riciclato e utilizzato nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una minima perdita di quantità, qualità o funzione.

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire che il materiale riciclato di alta qualità adatto per applicazioni alimentari sia sempre disponibile nelle applicazioni alimentari (e quindi che soddisfi la definizione proposta di riciclaggio di alta qualità). In mancanza di questa misura, i materiali di alta qualità (che soddisfano i severi requisiti di sicurezza alimentare dell'UE e dell'EFSA) potrebbero essere declassati e utilizzati in applicazioni non alimentari che non richiedono lo stesso livello di qualità. Senza il necessario sostegno per l'accesso alle materie prime, sarà difficile per l'industria, in particolare per le PMI, raggiungere gli obiettivi di contenuto riciclato di cui all'articolo 7.

Emendamento 176

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. In deroga all'obbligo di raccolta differenziata di cui al paragrafo 3, alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato se ciò non ne pregiudica l'idoneità ad essere sottoposti a operazioni di riciclaggio e i risultati di tali operazioni sono di qualità paragonabile a quella ottenuta mediante la raccolta differenziata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Paragrafo soppresso in quanto ripete il paragrafo 2.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 **alle** seguenti condizioni:

Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 **se è rispettata almeno una delle** seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Le lettere a) e b) non sono cumulative in quanto contraddittorie: uno Stato membro che raggiunge l'obiettivo del 90 % entro il 2026 non è tenuto a notificare una domanda di deroga né a presentare un piano di attuazione che indichi come raggiungerà l'obiettivo del 90 % entro il 2029. Gli Stati membri dovrebbero disporre solo di due opzioni di esenzione: (a) o soddisfano l'obiettivo di raccolta entro una determinata scadenza oppure (b) possono notificare alla Commissione una domanda di esenzione unitamente a un piano di attuazione per conseguire l'obiettivo di raccolta.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore **al 90 %** in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati

Emendamento

(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è **pari o superiore all'85 %** in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata,

nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

Or. en

Motivazione

È importante concedere maggiore flessibilità agli Stati membri che registrano tassi di raccolta molto elevati.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata **del 90 %** in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata in peso degli imballaggi di cui al paragrafo **3 bis**.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento e che il

Emendamento

soppresso

riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione è avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalla pertinente legislazione unionale.

Or. en

Motivazione

Soppressione di questo paragrafo in quanto è una ripetizione del paragrafo 12.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione ***preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo*** ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze ***da utilizzare*** per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

Emendamento

9. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione ***di recupero, in cui i materiali di scarto sono soggetti al*** ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze ***utilizzati*** per la loro funzione originaria o per altri fini, ***può essere conteggiata come riciclata.*** Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE, il riciclaggio è un'operazione di recupero (e non un'operazione preparatoria) attraverso cui i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Con le modifiche proposte, la regola di calcolo è coerente con la definizione di riciclaggio e allo stesso tempo garantisce che solo i materiali riciclati effettivamente utilizzati nei prodotti di consumo finale siano presi in considerazione negli obiettivi di riciclaggio del

regolamento.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri comunicano, per ciascun ***materiale e tipo di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX e per ogni*** anno civile, i dati riguardanti:

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano, per ciascun anno civile, i dati riguardanti:

Or. en

Motivazione

Si tratta si una semplice correzione.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato ***IX***;

Emendamento

(a) le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato ***II***;

Or. en

Motivazione

Si tratta si una semplice correzione.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella *I* dell'allegato *IX*;

Emendamento

(b) la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella *3* dell'allegato *XII*;

Or. en

Motivazione

Si tratta si una semplice correzione.

Emendamento 185

**Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) i tassi di riciclaggio;

Emendamento

(c) i tassi di riciclaggio ***dei rifiuti di imballaggio quali elencati alla tabella 4 dell'allegato XII***;

Or. en

Motivazione

Si tratta si una semplice correzione.

Emendamento 186

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

6. Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 4 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari

Emendamento

6. Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 4 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari

per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

Or. en

Motivazione

Si tratta si una semplice correzione.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Emendamento

Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 5 e 6, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Or. en

Motivazione

Si tratta si una semplice correzione.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela dell'ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 4.

Emendamento

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela dell'ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 4, **che rimane in vigore per un periodo non superiore a tre mesi.**

Or. en

Motivazione

L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 prevede un termine di sei mesi, salvo che l'atto di base preveda altrimenti.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 per effettuare l'analisi dei rischi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è necessario in relazione ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, **paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, all'articolo 8, paragrafo 5**, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di **10** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, **paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7**, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, **all'articolo 27, paragrafo 4** e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

Il potere della Commissione dovrebbe essere limitato al normale periodo di cinque anni.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Emendamento

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè, cioccolata e latte)

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Sacchetti di alluminio per tè e caffè

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè, cioccolata e latte)
destinate a essere smaltite vuote dopo l'uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Sacchetti di alluminio per tè e caffè

Or. en

Motivazione

Chiarisce il tipo di capsula per caffè/cacao/latte che l'allegato intende includere.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Allegato II – tabella 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parametri da considerare nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio ai sensi dell'articolo 6

| <i>Criteri di progettazione per il riciclaggio</i> | <i>Descrizione</i> |
|---|--|
| <i>Additivi</i> | <p><i>La presenza di additivi nei contenitori di imballaggio può portare a una cernita errata dei materiali di imballaggio durante il processo di cernita e contaminare le materie prime secondarie derivate.</i></p> <p><i>Diversi tipi di plastica presentano una densità differente, che viene utilizzata per la separazione dei materiali nelle tecnologie utilizzate per la cernita. Se la densità specifica di un tipo di plastica viene modificata artificialmente aggiungendo materiali che modificano la densità (ad esempio additivi), il processo di cernita non può più essere applicato. Un limite decisivo corrisponde a una densità superiore o inferiore a 1 g/cm³.</i></p> |
| <i>Etichette/fascette</i> | <p><i>Le fascette, intere o che fanno parte di una confezione, possono comportare una cernita errata durante il processo di cernita e possono degradare la qualità delle materie prime secondarie.</i></p> <p><i>Per le bottiglie, se il materiale della fascetta non è identico a quello della bottiglia e/o è interamente stampata, il colore della bottiglia (ad esempio trasparente) non può essere assegnato e smistato correttamente.</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>Sistemi di chiusura e piccole parti</i></p> | <p><i>Le chiusure che non sono fissate saldamente all'imballaggio possono aumentare la dispersione dei rifiuti, oltre che ridurre l'efficienza dei processi di cernita e successivo riciclaggio. Le piccole parti possono essere attaccate meccanicamente all'imballaggio per consentirne la facile rimozione durante il processo di selezione.</i></p> <p><i>Le chiusure in plastica dovrebbero essere progettate in modo da poter essere separate prima dello smaltimento o durante il processo di cernita. Nelle bottiglie in PET, se si utilizzano pellicole sigillanti, queste devono essere facilmente rimovibili senza lasciare residui</i></p> <p><i>Le chiusure delle bottiglie in PET devono idealmente presentare una densità inferiore a 1 g/cm³ per consentire la separazione durante il processo di cernita o riciclaggio.</i></p> <p><i>Dal 2024 in poi, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/904, e i tappi e i coperchi dei contenitori per bevande fino a 3 litri dovranno restare attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.</i></p> |
| <p><i>Adesivi</i></p> | <p><i>I componenti adesivi devono essere progettati in modo tale da poter essere facilmente separati durante il processo di riciclaggio o dall'utente finale (vale a dire che non devono influire sull'efficienza dei processi di cernita e riciclaggio). La presenza di residui di adesivo sulla confezione può degradare la qualità (purezza) delle materie prime secondarie.</i></p> <p><i>I materiali adesivi contenenti metallo o alluminio (con uno strato di spessore > 5 µm) possono comportare la cernita errata nella frazione metallica.</i></p> <p><i>Gli adesivi devono essere lavabili con acqua per garantire che possano essere separati dall'imballaggio principale e che non lascino residui.</i></p> |
| <p><i>Colori</i></p> | <p><i>I materiali a forte saturazione di colore nella carta o nella plastica possono comportare problemi per la cernita e degradare la qualità delle materie prime secondarie.</i></p> <p><i>Ad esempio, i coloranti a base di nerofumo, nell'ambito del rilevamento a infrarossi durante il processo di cernita della plastica, possono portare a errori di classificazione del materiale o all'eliminazione del materiale durante il processo di cernita. Tuttavia, sono già disponibili coloranti neri e scuri che non sono a base di nerofumo e possono essere rilevati con la tecnologia a infrarossi.</i></p> |

| | |
|---|---|
| <i>Composizione del materiale</i> | <i>È preferibile l'uso di monomateriali o combinazioni di materiali che consentano una facile separazione e garantiscano un'elevata resa di materie prime secondarie.</i> |
| <i>Rivestimenti di barriera</i> | <i>La presenza di rivestimenti di barriera all'interno dell'imballaggio può renderne più difficile il riciclaggio. Tuttavia, laddove esistono requisiti per i rivestimenti di barriera, possono essere utilizzati materiali come l'ossido di silicio o l'ossido di alluminio entro una certa percentuale. Per gli imballaggi di carta/cartone, il rivestimento dovrebbe essere evitato in linea di principio. Tuttavia, possono essere utilizzati rivestimenti in materiale plastico su un lato solo o pellicole di plastica che garantiscano, nel migliore dei casi, un contenuto di fibre superiore al 95 %.</i> |
| <i>Inchiostri/stampa</i> | <i>L'uso di inchiostri con sostanze che presentano elementi problematici ostacola il riciclaggio, in quanto le unità di imballaggio interessate non possono essere riciclate. Gli inchiostri da stampa, se rilasciati dall'imballaggio, possono contaminare il flusso di riciclaggio attraverso l'acqua di lavaggio. Anche gli inchiostri da stampa che non vengono rilasciati possono compromettere la trasparenza del flusso di riciclaggio.</i> |
| <i>Residui di prodotto/facilità di svuotamento</i> | <i>L'imballaggio dovrebbe essere progettato in modo da consentire di svuotare facilmente il suo contenuto ed essere smaltito dopo essere stato completamente svuotato. I residui presenti negli imballaggi, infatti, possono avere effetti negativi sulle frazioni di riciclaggio.</i> |
| <i>Facilità di disassemblaggio (caratteristica di progettazione dell'imballaggio)</i> | <i>L'approccio alla progettazione degli imballaggi può favorire la facilità di disassemblaggio dei prodotti di imballaggio in parti diverse, separando ad esempio le parti ricche di materiali pregiati e/o di sostanze pericolose. Ciò aiuta a estrarre il materiale desiderato dall'imballaggio e quindi ad aumentare il potenziale di riciclabilità dello stesso.</i> |

Or. en

Motivazione

Questa tabella, che presenta una descrizione completa per ciascun aspetto progettuale specifico, offre una migliore panoramica dei criteri di cui la Commissione terrà conto al momento di elaborare i suoi criteri di riciclabilità, tramite atto delegato, alle condizioni descritte all'articolo 6.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Allegato II - tabella 2- riga 2

Testo della Commissione

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Classe A | <i>Superiore o uguale al 95 %</i> |
|----------|-----------------------------------|

Emendamento

| | |
|----------|---|
| Classe A | <i>Il grado di conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio di un'unità di imballaggio è superiore o uguale al 95 % del suo peso. L'imballaggio dovrebbe poter essere riciclato più volte ed è pienamente compatibile con i criteri di progettazione per il riciclaggio. La materia prima secondaria generata è di qualità comparabile a quella destinata ad alimentare un sistema di riciclaggio a circuito chiuso dei materiali.</i> |
|----------|---|

Or. en

Motivazione

Questo emendamento fornisce i necessari chiarimenti in merito alle classi di prestazione (da A a E) che determineranno l'ammontare dei contributi che i produttori dovranno versare ai sistemi di responsabilità estesa del produttore: maggiore sarà il livello di prestazione del riciclaggio, minore sarà il contributo versato dal produttore.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Allegato II - tabella 2- riga 3

Testo della Commissione

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Classe B | <i>Superiore o uguale al 90 %</i> |
|----------|-----------------------------------|

Emendamento

| | |
|----------|--|
| Classe B | <i>Il grado di conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio di un'unità di imballaggio è superiore o uguale al 90 % del suo peso. L'imballaggio può presentare problemi minori di riciclabilità che incidono leggermente sulla qualità della materia prima secondaria generata. Tuttavia, la maggior parte della materia prima secondaria generata dall'imballaggio</i> |
|----------|--|

| | |
|--|--|
| | <i>può ancora potenzialmente alimentare un circuito chiuso di riciclaggio dei materiali.</i> |
|--|--|

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione trasversale dell'emendamento precedente.

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 2– riga 4

Testo della Commissione

| | |
|----------|------------------------------------|
| Classe C | <i>Superiore o uguale all'80 %</i> |
|----------|------------------------------------|

Emendamento

| | |
|----------|--|
| Classe C | <i>Il grado di conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio di un'unità di imballaggio è superiore o uguale all'80 % del suo peso. L'imballaggio presenta alcuni problemi di riciclabilità che possono influire sulla qualità delle materie prime secondarie generate e possono comportare perdite di materiale durante il riciclaggio.</i> |
|----------|--|

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione trasversale dell'emendamento precedente.

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 2– riga 5

Testo della Commissione

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Classe D | <i>Superiore o uguale al 70 %</i> |
|----------|-----------------------------------|

Emendamento

| | |
|----------|--|
| Classe D | <i>Il grado di conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio di un'unità di imballaggio è superiore o uguale al 70 % del suo peso. L'imballaggio presenta gravi problemi di progettazione che influiscono notevolmente sulla sua riciclabilità o comportano ingenti perdite di materiale durante il riciclaggio.</i> |
|----------|--|

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione trasversale dell'emendamento precedente.

Emendamento 197

**Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 2– riga 6**

Testo della Commissione

| | |
|----------|--------------------------|
| Classe E | <i>Inferiore al 70 %</i> |
|----------|--------------------------|

Emendamento

| | |
|----------|---|
| Classe E | <i>Il grado di conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio di un'unità di imballaggio è inferiore al 70 % del suo peso. L'imballaggio non è riciclabile a causa di problemi di progettazione e non deve essere immesso sul mercato.</i> |
|----------|---|

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione trasversale dell'emendamento precedente.

Emendamento 198

**Proposta di regolamento
Allegato III – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono conformi alla norma EN 13432 o a qualsiasi nuova norma dell'UE pertinente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti all'articolo 8, paragrafi 2 e 6 bis.

Emendamento 199

**Proposta di regolamento
Allegato III – lettera e**

Testo della Commissione

(e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili;

Emendamento

(e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili **e non causa alcun problema nella lavorazione dei rifiuti organici;**

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato agli emendamenti all'articolo 8, paragrafi 2 e 6 bis.

Emendamento 200

**Proposta di regolamento
Allegato V – riga 2**

Testo della Commissione

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Imballaggi multipli di plastica monouso | Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione. | Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
|----|---|--|--|

Emendamento

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Imballaggi multipli di plastica monouso | Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in bottiglie , lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un | Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
|----|---|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione | |
|--|--|---|--|

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'applicazione trasversale per tutti i formati di imballaggio per bevande. Per completare l'elenco, sembra quindi logico includere anche le bottiglie.

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Allegato V – riga 3

Testo della Commissione

| | | | |
|----|---|--|--------------------------------------|
| 2. | Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi | Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, <i>a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.</i> | Reti, sacchetti, vassoi, contenitori |
|----|---|--|--------------------------------------|

Emendamento

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 2. | Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi | Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche. <i>L'elenco dei prodotti interessati è stabilito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e deve tener conto del rischio di deterioramento quando tali prodotti sono venduti sfusi, nonché prevedere deroghe per i prodotti ortofrutticoli freschi DOP (denominazione d'origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta).</i> | Reti, sacchetti, vassoi, contenitori |
|----|---|---|--------------------------------------|

Or. en

Motivazione

Il testo "a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti" presenta criteri poco chiari che non chiariscono in modo sufficiente quali siano gli imballaggi per la frutta e la verdura interessati. Per fare maggiore chiarezza sul divieto, garantendo al tempo stesso un elevato livello di sicurezza alimentare ed evitando gli sprechi alimentari, è opportuno chiedere all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di redigere l'elenco dei prodotti interessati, che preveda anche deroghe per i prodotti ortofrutticoli DOP e IGP, registrati nel registro delle indicazioni geografiche dell'UE (eAmbrosia), che possono richiedere condizioni di conservazione particolari.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Allegato VI – parte B – punto 1

Testo della Commissione

1 Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve **puntare ad avere un minore** impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto.

Emendamento

1 Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve **ridurre al minimo il suo** impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, **sui rifiuti e sulle emissioni industriali.**

Or. en

Motivazione

Il processo di ricondizionamento degli imballaggi riutilizzabili può avere un impatto significativo sull'ambiente se non viene eseguito da operatori economici esperti e nel rispetto di una serie di normative europee. In particolare, i processi di pulizia e lavaggio producono residui che devono essere gestiti adeguatamente, al fine di ridurre al minimo il loro impatto sull'ambiente.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Allegato VI – parte C- lettera b

Testo della Commissione

(b) devono contenere un dispositivo di **pesatura** che consenta **di pesare il**

Emendamento

(b) devono contenere un dispositivo di **misurazione** che consenta **all'utilizzatore**

contenitore dell'utilizzatore finale

finale *di conoscere l'esatta quantità acquistata*

Or. en

Motivazione

Riformulazione per consentire al consumatore di conoscere la quantità esatta del prodotto che sta acquistando tramite la ricarica, anziché solo il peso del suo imballaggio originale.

Emendamento 204

**Proposta di regolamento
Allegato X – lettera j**

Testo della Commissione

(j) *almeno l'1 %* del fatturato annuale del gestore del sistema *(esclusi i depositi cauzionali) è investito* in campagne di sensibilizzazione del pubblico *che diano informazioni* sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

Emendamento

(j) *parte* del fatturato annuale del gestore del sistema *è investita* in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio *che rientrano nel sistema di deposito cauzionale e restituzione;*

Or. en

Motivazione

Gli operatori economici dovrebbero avere la libertà di decidere quanto del loro fatturato destinare a campagne di informazione sui sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

Emendamento 205

**Proposta di regolamento
Allegato X – lettera l bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) Gli Stati membri tengono conto dei fattori di cui alla lettera l), punti ii), iii), iv) e v) in presenza di un sistema digitale di deposito e restituzione che non è organizzato a livello dei distributori finali;

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento Allegato X – lettera o

Testo della Commissione

(o) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

Emendamento

(o) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale ***che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione*** sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

Or. en

Motivazione

Chiarire che l'etichettatura dovrebbe applicarsi solo agli imballaggi coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione e non agli imballaggi che devono essere raccolti separatamente.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Allegato X

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare, ***ad esempio garantire un accesso sicuro ed equo alle materie prime riciclate da utilizzare in applicazioni che consentono un'ulteriore riciclabilità e possono essere riutilizzate nello stesso modo e per la stessa categoria di prodotti da cui provengono o per una categoria simile.***

Or. en

RELAZIONE

Dalla produzione al consumo, l'imballaggio contiene il prodotto, lo protegge, ne garantisce la sicurezza, seduce e informa il consumatore. L'imballaggio è un elemento necessario ed essenziale. Il settore degli imballaggi è una parte importante dell'economia europea che nel 2018 ha generato un fatturato di 355 miliardi di euro nell'UE.

Rafforzato dalle nuove pratiche di consumo, il settore è anche una fonte sempre maggiore di rifiuti: l'UE è passata dal produrne 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019. È evidente che, se nel 2020 ciascun europeo ha prodotto 177 chili di rifiuti di imballaggio, nel 2030 i chili generati saranno 209 se non si interviene, vale a dire che vi sarà un aumento complessivo dei rifiuti di imballaggio del 19 % a livello europeo. La carta e il cartone sono i rifiuti di imballaggio più comuni (41 %), seguiti dalla plastica (19,5 %), dal vetro (19 %), dal legno (15 %), dal metallo (5 %) e dall'alluminio. La plastica (+27 %) e la carta e il cartone (+25 %) sono i due flussi di rifiuti che hanno registrato la crescita maggiore dal 2009.

Gli imballaggi sono uno dei principali utilizzatori di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'UE sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani.

A queste preoccupazioni ambientali si aggiunge anche la varietà degli approcci normativi a livello nazionale, il che crea ostacoli che impediscono il funzionamento ottimale del mercato interno. Inoltre, si registrano prestazioni diseguali tra gli Stati membri: sebbene in tutta l'UE il 64 % degli imballaggi sia riciclato (dati Eurostat 2020)¹, vi sono evidenti differenze a livello nazionale, con un tasso di riciclaggio che va dal 40 % in Romania e Malta all'80 % in Belgio, a fronte di un obiettivo europeo di riciclaggio pari al 70 % entro il 2030.

Tutti questi motivi giustificano l'intervento con la presente proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata il 30 novembre 2022. La proposta rientra nell'ambito del Green Deal europeo, che mira a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

I. La proposta della Commissione per un'economia circolare degli imballaggi

Nel totale rispetto della gerarchia dei rifiuti, la Commissione intende:

- ridurre gli imballaggi superflui vietando alcuni imballaggi nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, tra gli altri. La Commissione intende inoltre imporre inoltre agli Stati membri di ridurre i rifiuti del 5 % nel 2030, del 10 % nel 2035 e del 15 % nel 2040, attraverso la riduzione al minimo del peso e del volume degli imballaggi, preservandone al tempo stesso la sicurezza e la funzionalità.
- riutilizzare, grazie all'introduzione per la prima volta in un testo comunitario di obiettivi di riutilizzo e ricarica.
- riciclare, meglio e di più, con una pluralità di obiettivi: l'obiettivo relativo al contenuto riciclato per tutti gli imballaggi di plastica e l'obiettivo relativo agli imballaggi

¹ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cej_wm020/default/bar?lang=fr

riciclabili al 100 % entro il 2030.

La Commissione intende altresì:

- migliorare i tassi di raccolta degli imballaggi attraverso la previsione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione obbligatori per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio.
- estendere la responsabilità estesa del produttore a tutti gli imballaggi, con una modulazione dei contributi finanziari legati a tale responsabilità.

La relatrice, pur approvando e volendo rafforzare l'ambizione della Commissione di legare l'economia europea alla circolarità, ritiene tuttavia che permangano preoccupazioni circa l'efficacia della proposta, che meritano risposte adeguate.

II. Le priorità della relatrice

1. L'inquinamento da plastica

La plastica continua a essere prodotta in quantità ingenti. Si prevede che, in assenza di misure pertinenti, il volume dei rifiuti di plastica aumenterà del 46 % entro il 2030 e del 61 % entro il 2040. Sorprende quindi che la proposta della Commissione non preveda misure più ambiziose per ridurre la produzione della plastica, laddove l'UE è attualmente coinvolta nell'elaborazione di un trattato internazionale contro l'inquinamento da plastica², che dovrebbe essere pubblicato nel 2024.

La relatrice propone pertanto di intervenire alla fonte:

- fissando obiettivi relativi al contenuto riciclato degli imballaggi di plastica a partire dal 2030 (sulla falsariga di quanto è stato fatto in merito alla plastica monouso³ delle bottiglie in PET).
- fissando obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi di plastica: del 10 % entro il 2030, del 15 % entro il 2035 e del 20 % entro il 2040.
- limitando il numero di borse di plastica in materiale leggero (di spessore compreso tra 15 e 50 micron) e ultraleggero (di spessore inferiore a 15 micron). La relatrice si basa sui dati forniti da Eurostat nel novembre 2022⁴: sebbene la normativa europea del 2015 sulle borse di plastica in materiale leggero sembra lentamente dare i suoi frutti, il consumo delle borse di plastica in materiale ultraleggero continua invece ad aumentare. Si tratta dunque di contrastare, con il presente regolamento, la sostituzione che avviene evidentemente tra i due tipi di borse.

2. La raccolta differenziata obbligatoria per gli imballaggi

La relatrice propone di fissare un obiettivo di raccolta differenziata del 90 % entro il 2029 per tutti i tipi di imballaggi interessati dalla proposta legislativa, e non più solo per le bottiglie di plastica per bevande come previsto dalla direttiva sulla plastica monouso. Ciò al fine di aumentare il tasso di riciclaggio e il contenuto riciclato, come richiesto dai settori interessati.

² https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_INF_1_UNEA%20resolution.pdf

³ Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

⁴ <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221116-1>

3. Le PFAS

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), ampiamente utilizzate per rendere gli imballaggi ignifughi o impermeabili, in particolare gli imballaggi per alimenti, saranno soggette a nuove restrizioni nella prossima revisione del regolamento REACH, sulla base di una proposta avanzata da quattro Stati membri e dalla Norvegia. La relatrice desidera cogliere questa opportunità per vietare subito le PFAS negli imballaggi alimentari di carta e cartone, sull'esempio di quanto fatto già dalla Danimarca nel 2020, mentre il Belgio si prepara ad adottare lo stesso divieto.

4. L'innovazione sostenibile

La relatrice sostiene le misure raccomandate dalla Commissione a favore dell'innovazione. Tuttavia, desidera andare oltre e integrare questo vettore essenziale in modo trasversale in tutto il testo:

- aggiungendo una cauzione digitale in alternativa a quella tradizionale.
- promuovendo la biomassa sostenibile come risorsa essenziale per "defossilizzare" la filiera della plastica.
- aggiungendo una nuova definizione di "polimero innovativo" di origine biologica, che non contiene né genera microparticelle di polimeri sintetici persistenti durante la biodegradazione.

5. Le filiere del riutilizzo

La relatrice desidera che si faccia un maggiore affidamento alle migliori pratiche nazionali (sei Stati membri hanno già fissato obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi), per ripensare a fondo il sistema proposto dalla Commissione, attraverso quattro proposte forti:

- separare i concetti di riutilizzo e ricarica.
- rimuovere dalla legislazione vigente gli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per alimenti e bevande "da asporto". La relatrice propone di spostare l'obbligo gravante sugli operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del catering verso un sistema di ricarica (B2C-Business to Consumer).
- attribuire la responsabilità degli obiettivi di riutilizzo per il settore delle bevande al solo distributore finale. La relatrice suggerisce di prendere spunto dalle prassi nazionali (la recente legislazione adottata in Spagna e Austria) che prevedono obiettivi di riutilizzo obbligatori solo per il distributore finale e obiettivi indicativi per il produttore.
- chiedere alla Commissione di valutare la possibilità di aggiungere all'obiettivo per il 2028 nuovi settori con un potenziale significativo nel sistema di riutilizzo: i settori degli alimenti e delle bevande da asporto, dei detersivi, dell'igiene, dell'imballaggio di pasti pronti e degli alimenti per animali domestici.

6. Le microimprese

La Commissione prevede una deroga alle misure relative al riutilizzo per le microimprese (imprese che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di

euro), la cui concessione viene tuttavia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri in merito al divieto di alcune tipologie di imballaggi, come gli imballaggi monouso nel settore della ristorazione.

Al fine di chiarire la situazione degli operatori economici di piccole dimensioni, prevenire disparità di trattamento tra gli Stati membri ed evitare oneri amministrativi ed economici eccessivi, la relatrice desidera portare tale deroga a livello europeo.

7. La certezza del diritto

Il settore degli imballaggi è un attore fondamentale del cambiamento, chiamato ad integrare i requisiti del regolamento, ad adottarlo e adattarvisi, senza però offrirgli una chiara panoramica dei criteri che saranno utilizzati. La relatrice si riferisce all'imponente quantità di atti delegati utilizzati dalla Commissione, che desidera limitare integrando i requisiti essenziali nel regolamento. Con lo stesso obiettivo di certezza del diritto, essenziale per il successo di questa rivoluzione/evoluzione, desidera inoltre anticipare una serie di scadenze.

8. L'inclusione degli operatori del commercio elettronico

Sul modello delle legislazioni tedesca e francese, la relatrice desidera che i fornitori di servizi online siano vincolati dagli stessi obblighi di responsabilità estesa del produttore dei produttori definiti dal regolamento.

Questo nuovo quadro normativo deve fissare parametri chiari per tutte le parti interessate. Ciò richiede l'integrazione nella legislazione di principi forti, il rispetto della gerarchia dei rifiuti, della concorrenza leale e dell'innovazione sostenibile.

L'Unione europea ha tutto da guadagnare da queste modifiche, a partire da un miglior controllo delle proprie risorse e da una strategia europea per gli imballaggi efficiente, e pertanto competitiva, che produce effetti positivi per l'ambiente e la società.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

| Entità e/o persona |
|--|
| A.I.S.E - European association representing cleaning, detergents and household maintenance products |
| APEAL - Association of European Producers of Steel for Packaging |
| Ball Beverage Packaging Europe |
| Bio-Plastics Europe |
| CHEP & Brambles - Marketer of reusable pallets |
| CITEO - French organisation in charge of recycling household packaging and graphic paper |
| Comeos |
| Director-General DG Environment - Dr Florika Fink-Hooijer |
| Directorate-General for the Environment : Directorate B – Circular Economy Mr Aurel Ciobanu-Dordea (Director for Circular Economy), Mr Mattia Pellegrini (Head of Unit ENV.B3 “From Waste to Resources”), Ms Maja Desgrees du Lou (policy officer), Mr Wolfgang Trunk (policy officer), Mr Ioannis Antonopoulos (policy officer), Ms Alina Palade from (inter-institutional relations unit and our EP coordinator) |
| Eastman Chemical Company |
| EEB (European Environment Bureau) |
| EPPA (European Paper Packaging Alliance) |
| EURIC (European Recycling Industries' Confederation) |
| European Commission - Commissioner for Environment Virginijus Sinkevičius |
| Europen (European Organisation for Packaging and the Environment aisbl) |
| EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) |
| FEAD - European Waste Management Association |
| FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) |
| FEVE - European Container Glass Federation |
| FEVIA - Belgian food industry federation |
| FIEB (Fédération royale de l'Industrie des Eaux et Boissons rafraîchissante ASBL) |
| Flexible Plastics Initiative (Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsico, Unilever) |
| Fost Plus - Waste management |
| Futero S.A. |
| GSK (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a/n.v) |

| |
|--|
| HOTREC (Association of Hotels, Restaurants, Pubs and Cafes and similar establishments in Europe) |
| Huhtamaki - Food packaging supplies and materials |
| Indufed - Paper, Cardboard, Glass |
| McDonald's |
| Metal Packaging Europe |
| The Minderoo Foundation |
| Mineral Water |
| Municipal Waste Europe |
| Neste |
| Nestlé - Zone Europe |
| New ERA - New Reuse Alliance |
| Belgian permanent representation to the EU |
| French permanent representation to the EU |
| Plastics Europe |
| Polymateria |
| Reloop |
| Rethink Plastic Alliance - alliance of leading European NGOs |
| Spirits Europe |
| Ms. Terhi Lehtonen - State Secretary at Ministry for the Environment, Finland |
| Sulapac Ltd |
| Syctom - public service in charge of household waste management |
| Tetra Pack & Alliance for Beverage Cartons and the Environment |
| The Brewers of Europe AISBL |
| Uber Eats |
| UNESDA - Soft Drink Europe |
| Zero Waste Europe |